

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 777

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**
(URBANI)

di concerto col **Ministro degli affari esteri**
(MARTINO)

col **Ministro della pubblica istruzione**
(D'ONOFRIO)

e col **Ministro dell'interno**
(MARONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1994

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende esclusivamente rideterminare alcuni termini previsti da disposizioni di legge relative all'esercizio da parte del Governo del potere di delega o di riorganizzazione per specifici settori, lasciando inalterati i principi e i criteri direttivi stabiliti dalle originarie normative.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 attengono al differimento di termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, a seguito del nuovo indirizzo programmatico del Governo, si sono rivelati non più congrui per l'emanazione di decreti legislativi o per l'adozione di specifici regolamenti riguardanti aspetti che meritano una più approfondita disamina.

In particolare, l'articolo 1 si suddivide in quattro commi. Con il primo si fissa al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 537 del 1993, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri, nonché delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e per prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, nonché per riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con lo stesso comma si provvede inoltre ad ampliare il contenuto della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 1 della legge n. 537 del 1993 nel senso di prevedere che il riordinamento delle competenze esistenti possa avvenire anche mediante la costituzione di nuovi Ministeri.

Il comma 2 ridetermina al 30 giugno 1995 il termine, previsto dall'articolo 1,

comma 3, della legge n. 537 del 1993, entro cui il Governo deve trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 537 del 1993.

Il comma 3 sposta al 30 giugno 1996, il termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 537 del 1993 per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive dei decreti legislativi previsti dal medesimo comma 1, nel rispetto delle stesse procedure di base (nell'ambito dei principi e criteri direttivi e previo parere delle Commissioni parlamentari).

Il comma 4 dell'articolo 1 intende differire al 30 giugno 1995 i termini previsti dall'articolo 1, commi 32, 34 e 35, della legge n. 537 del 1993, rendendo applicabile, anche in questo caso, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 4, della medesima legge per quanto concerne i termini entro i quali le competenti Commissioni parlamentari devono esprimere il parere sui decreti legislativi e per l'eventuale adozione di disposizioni correttive.

Nel particolare si tratta di decreti legislativi, che si aggiungono ai due già adottati, per:

- 1) riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza;
- 2) promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per categorie professionali che ne siano prive ovvero riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali;
- 3) riordinare gli enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

L'articolo 2 del disegno di legge proposto intende assolvere a finalità analoghe a quelle indicate nell'articolo 1.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nello specifico, con il comma 1 si intende fissare al 31 dicembre 1995 il termine per l'emanazione di regolamenti governativi per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'elenco n. 4 allegato alla legge n. 537 del 1993. Il differimento del termine è motivato dalle difficoltà insorte nel completare il non agevole iter procedurale per aspetti molto tecnici che necessitano pertanto di ulteriore tempo.

Comunque va posto in rilievo che sono stati già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* quaranta regolamenti che intervengono per la semplificazione di alcuni procedimenti. Altri regolamenti, pur se approvati dal Governo, si trovano attualmente al vaglio della Corte dei conti, mentre per alcuni di essi sussistono adempimenti istruttori richiesti con pareri interlocutori espressi dal Consiglio di Stato.

Il comma 2 dell'articolo 2 è diretto a differire al 31 marzo 1995 il termine stabilito dall'articolo 3, comma 43, della legge n. 537 del 1993 per l'emanazione di uno o più decreti legislativi ai fini del riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

Il comma 3 dispone per la rideterminazione al 31 gennaio 1995 del termine previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 537 del 1993 per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio

1974, n. 416. Entro lo stesso termine si procederà alla riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Infine, per quanto concerne l'articolo 3, va rilevato che il comma 1 intende differire al 31 dicembre 1994 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 febbraio 1994, n. 121, per l'emanazione di decreti legislativi diretti a riorganizzare funzionalmente la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Con il comma 2 si provvede al fissare al 31 dicembre 1994 i termini indicati dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, riguardanti rispettivamente l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le consistenze, il valore e le norme d'uso per gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze Armate, del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia e la determinazione delle modalità regolamentari ai fini dell'esercizio delle attività connesse con gli interventi predetti, nonché l'attuazione, entro lo stesso termine, della soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Da ultimo, con il comma 3 viene prorogato il termine per la emanazione di decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro. La breve proroga di poco più di tre mesi si rende opportuna data la complessità del provvedimento sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari e la necessità per il Governo di compiere una approfondita valutazione dei pareri stessi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 dicembre 1995; al medesimo comma la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* riordinare, anche mediante costituzione di nuovi Ministeri, le competenze esistenti, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;».

2. Il termine indicato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 30 giugno 1995.

3. Il termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 30 giugno 1996.

4. I termini previsti dall'articolo 1, commi 32, 34 e 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati al 30 giugno 1995 e per i decreti legislativi emanati ai sensi dei citati commi 32, 34 e 35 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, e comma 4 della medesima legge come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 2.

1. Il termine indicato dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 dicembre 1995.

2. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 marzo 1995.

3. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 gennaio 1995.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 febbraio 1994, n. 121, è fissato al 31 dicembre 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I termini previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono fissati al 31 dicembre 1994. Entro la stessa data sarà data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, compresa la soppressione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 5 della medesima legge n. 559 del 1993.

3. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, già prorogato dall'articolo 6, comma 7, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1994.

